



X^L Insurance

Polizza di Responsabilità Civile Professionale
RAM (Reputation Audit Manager) e
RATER (Reputation And Trust Expertise Representative)
Soci Ordinari di APART

blue
is underwriting



Frontespizio di polizza

Polizza n.: BL09000010

1. <i>Contraente</i>	Mevaluate Holding Ltd
2. <i>Indirizzo del Contraente</i>	Library Square - Main Street Rathcoole Co. Dublin VAT Number: IE3221224KH Domicilio fiscale italiano: Via Nizza 45 – 00198 Roma (RM) Codice Fiscale italiano: 97849640582
3. <i>Attività professionali</i>	<ul style="list-style-type: none">• RAM (Reputation Audit Manager) Socio Ordinario APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile):<ol style="list-style-type: none">1. certificatore della correttezza dei dati del Cliente acquisiti dalla piattaforma CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) e della genuinità dei documenti oggetto di upload sulla stessa piattaforma CROP NEWS da parte del Cliente;2. consulente di aziende ed enti Clienti per l'adozione del Sistema di Qualificazione Reputazionale CROP NEWS al fine di ottimizzare i profili reputazionali dei rispettivi interlocutori (es. nel caso di un'associazione gli aspiranti soci; nel caso di un'azienda o ente i fornitori, clienti, aspiranti collaboratori o collaboratori in forza che partecipano volontariamente a programmi di valutazione del potenziale o a percorsi di carriera), per aumentare prevenzione dei rischi e sicurezza, costruendo al contempo l'esimente in funzione di procedimenti ex D.Lgs 231/2001 relativi alla responsabilità "in sede penale" di aziende, enti e associazioni che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito;3. consulente del Cliente che crea/modifica il profilo reputazionale documentato e certificato a garanzia della sua affidabilità nell'interesse della users community composta dai Soci dell'Associazione CROP NEWS ONLUS di cui il Cliente è parte.• RATER (Reputation And Trust Expertise Representative) Socio Ordinario APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile):<ol style="list-style-type: none">1. promotore della qualificazione reputazionale di imprese, enti e individui assistiti per le attività di certificazione del profilo reputazionale documentato e certificato a cura del RAM (Reputation Audit Manager);2. consulente del Cliente che crea/modifica il profilo reputazionale per l'ottimizzazione del rating reputazionale a garanzia della sua affidabilità nell'interesse della users community composta dai Soci



	<p>dell'Associazione CROP NEWS ONLUS di cui il Cliente è parte;</p> <p>3. consulente di aziende ed enti Clienti per l'adozione del Sistema di Qualificazione Reputazionale CROP NEWS al fine di ottimizzare i profili reputazionali dei rispettivi interlocutori (es. nel caso di un'associazione gli aspiranti soci; nel caso di un'azienda o ente i fornitori, clienti, aspiranti collaboratori o collaboratori in forza che partecipano volontariamente a programmi di valutazione del potenziale o a percorsi di carriera), per aumentare prevenzione dei rischi e sicurezza, costruendo al contempo l'esimente in funzione di procedimenti ex D.Lgs 231/2001 relativi alla responsabilità "in sede penale" di aziende, enti e associazioni che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.</p>
4. <i>Periodo di validità della polizza</i>	Dalle ore 24.00 del 01/12/2019 Alle ore 24.00 del 01/12/2021
5. <i>Massimale</i>	Massimale per <i>Sinistro</i> e per <i>Assicurato</i> : € 500.000,00 Massimale aggregato per <i>Periodo di validità della polizza</i> per tutte le <i>Perdite pecuniarie</i> di tutti gli <i>Assicurati</i> : € 20.000.000,00
6. <i>Franchigia</i>	€ 1.000,00 per <i>Sinistro</i> e per <i>Assicurato</i>
7. <i>Data di retroattività</i>	Dalle ore 24.00 del 01/12/2019
8. <i>Estensione territoriale</i>	Mondo intero esclusi USA/Canada
9. <i>Formazione del Premio</i>	Come da allegato n. 1
10. <i>Intermediario</i>	0015/BL124
11. <i>Assicuratore</i>	XL Insurance Company SE
12. <i>Indirizzo a cui comunicare le Richieste di risarcimento e le circostanze</i>	Blue Underwriting Agency Srl Via San Vittore, 40 20123 Milano Italia PEC: blueunderwriting@legalmail.it
<p>L'Assicuratore sarà obbligato a pagare l'indennizzo per le Perdite pecuniarie soltanto qualora: (i) l'Atto si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della Data di retroattività oppure in tempo successivo; (ii) l'Atto sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali; e (iii) la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di validità della polizza (formula assicurativa "claims made") o il Periodo di osservazione ove previsto.</p>	



Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell'assicurato.

La presente polizza é emessa a Milano il 15/03/2019
/gb

LA SOCIETA'

XL Catlin Services SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
in nome e per conto di XL Insurance Company SE

IL CONTRAENTE

Fanno parte integrante n. 19 pagine compreso il frontespizio di polizza.

=====

Il versamento di € 0,00 è stato effettuato a mie mani il.....in.....



Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Di comune accordo tra le parti e sulla base delle dichiarazioni e, delle informazioni fornite dalla *Contraente* che sono da considerarsi parte integrante della presente polizza, l'*Assicuratore* ed il *Contraente* convengono quanto segue:

1 . *Oggetto della copertura*

Responsabilità civile professionale	L' <i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l' <i>Assicurato</i> per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per qualsiasi <i>Errore professionale</i> commesso dall' <i>Assicurato</i> . Sono compresi i <i>Danni</i> involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (D.Lgs. 196/2003). La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell' <i>Attività professionale</i> esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.
Proprietà intellettuale	L' <i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l' <i>Assicurato</i> per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per qualsiasi <i>Violazione dei diritti di proprietà intellettuale</i> commessa dall' <i>Assicurato</i> .
Diffamazione	L' <i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l' <i>Assicurato</i> per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall' <i>Assicurato</i> .
<i>Azioni dolose/fraudolente del Dipendente/Collaboratore</i>	Fermo quanto sopra, l' <i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l' <i>Assicurato</i> , che non sia l'autore materiale dell'atto, per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per <i>Azioni dolose/fraudolente</i> di qualsiasi <i>Dipendente/Collaboratore</i> .
<i>Costi di difesa</i>	L' <i>Assicuratore</i> ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> . In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i <i>Costi di difesa</i> saranno a carico dell' <i>Assicuratore</i> nei limiti del quarto della somma assicurata.

2. *Estensioni*

2.1 Smarrimento di <i>Documenti</i>	In relazione a <i>Documenti di Terzi</i> : <ul style="list-style-type: none">(i) di cui un <i>Assicurato</i> è legalmente responsabile e(ii) che, durante il <i>Periodo di validità della polizza</i>, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di <i>Attività professionali</i>, saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall' <i>Assicurato</i> per sostituire o ripristinare tali <i>Documenti</i> , fermo restando che: <ul style="list-style-type: none">(a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i <i>Documenti</i> sono: (1) in transito;
-------------------------------------	---



oppure (2) custoditi dall'Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l'Assicurato li abbia affidati;

- (b) i *Documenti* smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'Assicurato o di un suo incaricato;
- (c) l'ammontare di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell'Assicurato; e
- (d) l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarne e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'Assicurato.

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 150.000 (euro centocinquantamila) **per sinistro e per anno** e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

2.2 Comparizione davanti a un tribunale

Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una *Richiesta di risarcimento* notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, i *Costi di difesa* comprenderanno le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:

- (i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore *Assicurato* € 500;
- (ii) per qualsiasi *Dipendente* € 250.

Alla presente *Estensione* non si applicherà alcuna *Franchigia*.

2.3 Spese per il ripristino della reputazione

L'Assicuratore rimborserà le *Spese per il ripristino della reputazione* sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una *Richiesta di risarcimento* avanzata nei suoi confronti.

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 25.000 (euro venticinquemila) **per sinistro e per anno** e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

2.4 Responsabilità per Servizi Internet

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* avanzata per *Responsabilità per Servizi Internet*.

2.5 Violazione di sistemi di sicurezza di rete

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne qualsiasi *Assicurato* per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* avanzata in conseguenza di un *Errore professionale* commesso dall'Assicurato e risultante in un mancato funzionamento di *Sistemi di sicurezza*.

2.6. Spese di salvataggio

Fatto quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, l'Assicuratore rimborserà l'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un *Errore Professionale* a condizione che:

- (i) l'Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione* di tale *Errore Professionale* e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;
- (ii) l'Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre *Danni* di importo superiore traenti origine da una *Richiesta di risarcimento*;
- (iii) l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall'Assicuratore; e
- (iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro



straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato;

La presente *Estensione* sarà soggetta ad un **sottolimito di € 50.000** (euro cinquantamila) e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

2.7 Joint Venture

La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell'Assicurato derivante da *Attività professionali* rese nell'ambito di un'associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture.

2.8 Periodo di osservazione

Se l'Assicuratore o l'Assicurato recede dal presente contratto o decide di non rinnovarlo, il Contraente avrà diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 40% dell'ultimo premio totale annuo, ad un *Periodo di osservazione* di 12 (dodici) mesi dopo la data di recesso o di scadenza.

In ogni caso e indipendentemente dal punto che precede l'Assicurato avrà diritto a un *Periodo di osservazione* gratuito di 90 (novanta) giorni che eventualmente si integrerà (formando parte e non in aggiunta al medesimo) al suddetto periodo di 12 (dodici) mesi nel caso in cui il Contraente decida di acquistarlo.

Qualora il Contraente decida di acquistare il *Periodo di osservazione* dovrà comunicarlo per iscritto ed effettuare il versamento del premio addizionale all'Assicuratore entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di cancellazione o mancato rinnovo della presente polizza.

Il Contraente non avrà diritto al *Periodo di osservazione* qualora (a) il pagamento del premio totale della presente polizza non sia stato effettuato; o (b) la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi.

3. Definizioni: Il significato dei termini in corsivo

APART	Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile costituita il 23/05/2017 con sede legale in Roma, Via Nizza n. 45 con Codice Fiscale 97936900584.
Assicurato	si intende ogni Socio Ordinario APART ma soltanto quando svolga l' <i>Attività professionale riportata nell'allegato n.1</i> . Ogni socio sarà ritenuto in copertura dal momento dell'avvenuta associazione ad APART e verrà nominativamente indicato nell'appendice trimestrale emessa contestualmente alla regolazione del premio.
Attività professionali	si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a Terzi, svolti dall'Assicurato in favore di Terzi e riportati nell'allegato n. 1.
Atto	si intende qualsiasi <i>Errore professionale, Violazione dei diritti di proprietà intellettuale, diffamazione</i> ovvero qualsiasi <i>Azione dolosa/fraudolenta del Dipendente/Collaboratore</i> .
Azioni dolose/fraudolente del Dipendente/ Collaboratore	si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un <i>Dipendente</i> o di un <i>Collaboratore</i> : (i) non condonata, né espressamente né implicitamente; e (ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità in capo all'Assicurato.



<i>Collaboratore</i>	si intende qualsiasi persona fisica, lavoratore, collaboratore autonomo od altra persona similare di cui l'Assicurato sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando (i) sia vincolato da un contratto di alternanza scuola/lavoro sottoscritto con l'Assicurato nell'ambito di un Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e APART e (ii) operi sotto la direzione e diretta supervisione dell'Assicurato; ma soltanto quando svolgano servizi professionali in dette qualità.
<i>Computer virus</i>	si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
<i>Costi di difesa</i>	si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato o per conto dell'Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> .
<i>Danni</i>	si intende qualsiasi importo che un Assicurato sia tenuto a corrispondere a Terzi, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un Assicurato, o a seguito di transazioni negoziate dall'Assicuratore con il consenso dell'Assicurato o del Contraente.
<i>Danno a cose</i>	si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.
<i>Danno alla persona</i>	si intende lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.
<i>Dipendente</i>	si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dall'Assicurato con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i <i>Dipendenti</i> a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.
<i>Documenti</i>	si intendono tutti i documenti di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.
<i>Errore professionale</i>	Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di <i>Attività professionali</i> , astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi Assicurato. A titolo esemplificativo saranno considerati <i>Errori professionali</i> , ai sensi della presente polizza, le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell'onore e della reputazione della persona compiute nell'esercizio delle <i>Attività professionali</i> .
<i>Perdite pecuniarie</i>	si intendono <ul style="list-style-type: none">(a) <i>Danni</i>,(b) <i>Costi di difesa</i>,(c) <i>Spese per il ripristino della reputazione</i>,(d) <i>Spese per la perdita di una persona chiave</i>, e



(e) ogni altro pagamento effettuato dall'Assicuratore ai sensi di qualsiasi estensione della presente polizza.

Non rientrano nella definizione di "Perdite pecuniarie" e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, ivi compresi i danni a carattere punitivo o esemplare, la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte all'Assicurato; (4) i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di *facere* o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una *Richiesta di risarcimento*.

<i>Periodo di osservazione</i>	si intende il periodo di tempo durante il quale l'Assicurato potrà dare comunicazione all'Assicuratore di qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un <i>Atto</i> commesso successivamente alla <i>Data di retroattività</i> e anteriormente alla data di scadenza della polizza.
<i>Premio</i>	si intende l'ammontare indicato al punto 8 del Frontespizio di polizza e qualsiasi premio di regolazione previsto in un'appendice alla presente polizza.
<i>Richiesta di risarcimento</i>	si intende (i) qualsiasi comunicazione scritta contenente una richiesta di somme o addebiti di responsabilità nei confronti dell'Assicurato, oppure (ii) procedimenti legali o arbitrali, incluse istanze e/domande riconvenzionali, citazioni di terzi o similari notificati all'Assicurato.
<i>Responsabilità da Servizi Internet</i>	si intende qualsiasi effettivo o asserito <i>Errore professionale</i> , <i>Violazione dei diritti di proprietà intellettuale</i> o atto diffamatorio traente origine da: (i) servizi di e-mail o di trasmissione elettronica di documenti; o (ii) la trasmissione senza dolo di <i>Computer virus</i> .
<i>Sinistro</i>	si intende la <i>Richiesta di Risarcimento</i> finalizzata a ottenere un risarcimento <i>Danni</i> a seguito di <i>Atto</i> .
<i>Sistema di sicurezza</i>	si intende qualsiasi hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire un attacco ai sistemi informatici, un accesso non autorizzato, un utilizzo non consentito, la divulgazione di informazioni riservate o confidenziali ovvero la trasmissione di codici maligni. <i>Sistema di sicurezza</i> si intendono altresì firewalls, filtri, DMZ, software antivirus, sistemi di rilevamento delle intrusioni, utilizzo elettronico di passwords o analoghi meccanismi di identificazione degli utenti autorizzati.
<i>Spese per il ripristino della reputazione</i>	si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il previo consenso scritto dell'Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell'Assicurato dal fatto che una <i>Richiesta di risarcimento</i> coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.



<i>Terzi</i>	si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di <i>Terzi non include: (i) un Assicurato; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'Assicurato.</i>
<i>Violazione dei diritti di proprietà intellettuale</i>	si intende una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di <i>Terzi, ad eccezione di brevetti.</i>

4. Esclusioni

L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le *Perdite pecuniarie* connesse a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*:

4.1	Antitrust	traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza.
4.2	Atti dolosi, fraudolenti, disonesti	traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiara costituire, o che un <i>Assicurato</i> ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l'Assicuratore avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di <i>Perdite pecuniarie</i> in relazione a tale <i>Richiesta di risarcimento</i> , fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia <i>Azioni dolose/fraudolente del Dipendente/Collaboratore.</i>
4.3	Brevetti	traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti.
4.4	Danno alla persona / Danno a cose	traente origine da, basata su o attribuibile a <i>Danno alla persona o Danno a cose.</i>
4.5	Fusioni e acquisizioni	traente origine da, basata su o attribuibile alla prestazione di raccomandazioni, consulenze o servizi in materia di fusioni, acquisizioni, dismissioni, aste, ristrutturazioni del debito, liquidazione o vendita di tutti o sostanzialmente tutti i beni o le azioni di una qualsiasi società o avente la stessa natura o in grado di produrre il medesimo effetto.
4.6	Guerra/terrorismo	traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica.
4.7	Gestione di polizze e servizi finanziari	traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi <i>Richiesta di Risarcimento</i> attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall' <i>Assicurato</i> in relazione a quanto segue: (i) disponibilità di fondi;



- (ii) proprietà immobiliari o personali;
- (iii) beni e/o merci; oppure
- (iv) qualsiasi forma di investimento
- che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
- 4.8 Impiego / discriminazione traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure (ii) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche.
- 4.9 Infrastrutture traente origine da, basata su o attribuibile a:
- (i) guasto meccanico;
- (ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure
- (iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;
- a meno che tale guasto derivi da un *Errore professionale* commesso da un *Assicurato*.
- 4.10 Inquinamento traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di *Agenti inquinanti*, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare *Agenti inquinanti*, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di *Agenti inquinanti*;
- Per *Agenti inquinanti* si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per "Rifiuti" si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.
- 4.11 Insolvenza traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'*Assicurato* ovvero alla sottoposizione di un *Assicurato* ad una qualsiasi procedura concorsuale.
- 4.12 Materiale Internet fuori dal controllo dell'*Assicurato* traente origine da, basata su o attribuibile a materiale pubblicato o inviato su Internet quando, prima della pubblicazione o dell'invio, l'*Assicurato* non sia a conoscenza né del contenuto né della fonte del materiale.
- 4.13 Responsabilità contrattuale traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi:
- (i) responsabilità contrattuale, impegno, garanzia o altro obbligo volontariamente assunti, salvo il caso in cui l'*Assicurato* sarebbe stato ritenuto responsabile anche in assenza di tale impegno, garanzia od



- obbligo; oppure
- (ii) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di *Attività professionali*, tranne nel caso in cui l'esecuzione tardiva o la mancata esecuzione delle attività derivi da un *Errore professionale* di un *Assicurato*.
- 4.14 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi *Assicurato* avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una *Richiesta di risarcimento*.
- 4.15 Valutazione preventiva dei costi traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi *Assicurato* o di altro soggetto che agisca per conto dell'*Assicurato*, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di *Attività professionali*.
- 4.16 U.S.A./Canada presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in uno qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.
- 4.17 Errato funzionamento piattaforma Crop News traente origine da, basata su o attribuibile ad un mancato o errato funzionamento della piattaforma Crop News.

5. **Richieste di risarcimento: come e quando notificarle**

- 5.1 Notifica di *Richieste di risarcimento* L'*Assicurato* deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'*Assicuratore* in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il *Periodo di validità della polizza* o durante il *Periodo di osservazione* una comunicazione scritta all'*Assicuratore* – **mediante lettera raccomandata da inviarsi a Blue Underwriting Agency Srl – Via San Vittore, 40 – 20123 Milano (MI) – Italia – PEC: blueunderwriting@legalmail.it**, - indicato al punto 12 del Frontespizio di polizza informandolo di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta nei suoi confronti.
- 5.2 *Richieste di risarcimento correlate* Nel caso in cui l'*Assicurato* dovesse comunicare all'*Assicuratore* una *Richiesta di risarcimento*:
- (a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata; o,
- (b) in qualsiasi modo riconducibile ad un *Atto* identico o correlato ad un altro *Atto* dal quale è derivata una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata,
- la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima *Richiesta di risarcimento* è stata notificata all'*Assicuratore*.
- 5.3 *Circostanze* Nel caso in cui, durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione*, un *Assicurato* venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad

v.5_01.19

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, Dublin, 2 D02 VK30, Irlanda, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS, sede secondaria in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 8, 20154 Milano.



una *Richiesta di risarcimento*, potrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di risarcimento*; e
- (d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

5.4 Richieste di risarcimento fraudolente

Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di *Perdite pecuniarie* in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette *Perdite pecuniarie* si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa.

Fatto salvo quanto sopra, l'Assicuratore avrà il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di escludere dal novero degli Assicurati l'Assicurato che ha consapevolmente basato la propria richiesta su comunicazioni o *Richieste di risarcimento* in tutto o in parte false o fraudolente. In tal caso, l'Assicuratore comunicherà per iscritto al Contraente le proprie determinazioni e, a partire da tale data, il presente contratto si intenderà privo di effetto alcuno nei confronti del singolo Assicurato, con conseguente perdita di qualsiasi diritto ad indennizzi, anche futuri. Tutti i Premi si intenderanno pienamente acquisiti dall'Assicuratore e non rimborsabili.

6. Gestione della difesa

6.1 Difesa

L'Assicuratore ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi *Richiesta di risarcimento*, nominando legali e tecnici. L'Assicuratore ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una *Richiesta di risarcimento*, di versare all'Assicurato la residua parte di *Massimale* non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.

6.2 Anticipo dei costi

L'Assicuratore assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i *Costi di difesa* e le *Spese per il ripristino della reputazione* resi necessari a seguito di una *Richiesta di risarcimento* presentata contro l'Assicurato. L'Assicuratore, tuttavia, non assumerà alcun *Costo di difesa* o *Spesa per il ripristino della reputazione* nel caso in cui abbia rigettato il sinistro.



6.3 Consenso dell'Assicuratore

È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun *Assicurato* ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli *Costi di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.

Saranno indennizzabili a titolo di *Perdite pecuniarie* in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i *Costi di difesa* autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da *Richieste di risarcimento* contro le quali sia attuata una **difesa in conformità della presente polizza**. L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.

6.4 Consenso dell'Assicurato

L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* qualora la ritenga vantaggiosa per un *Assicurato*, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. **Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutte le *Perdite pecuniarie* riferibili a tale *Richiesta di risarcimento* non potrà superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la *Richiesta di risarcimento*, sommato ai *Costi di difesa* sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore e al netto dell'eventuale scoperto e della *Franchigia* applicabile.**

6.5 Cooperazione

Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le *Perdite pecuniarie* ai sensi della presente polizza; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali *Perdite pecuniarie* o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente polizza.

6.6 Surrogazione

Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una *Richiesta di risarcimento*, l'Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi *Dipendente/Collaboratore* tranne nel caso di una *Richiesta di risarcimento* che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del *Dipendente/Collaboratore*.



7. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti

7.1 Stipulazione della copertura assicurativa

Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l'Assicuratore ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni fornite dal Contraente o da qualsiasi Assicurato in vista della stipulazione della presente polizza. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente polizza. Se l'Assicuratore acquisisce il diritto di annullare la presente polizza dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'Assicuratore potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente polizza escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell'eventuale variazione di copertura.

7.2 Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati

Il Contraente ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun Assicurato per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli Assicurati; (3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei Premi; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) il ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi Assicurato.

8. Massimale e Franchigia

8.1 Massimale	Il Massimale indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile dall'Assicuratore in base alla presente polizza. I sottolimiti e le Estensioni di copertura sono parte del Massimale e non in aggiunta ad esso. Il Massimale per il Periodo di osservazione è parte del Massimale per il Periodo di validità della polizza e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più Assicurati nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale dell'Assicuratore in base alla polizza.
8.2 Franchigia	L'Assicuratore risponderà unicamente delle Richieste di risarcimento che superano l'ammontare della Franchigia che deve intendersi assoluta. La Franchigia è a carico di ogni e ciascun Assicurato e deve rimanere non assicurata. L'Assicuratore potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la Franchigia. In tale caso, gli Assicurati dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all'Assicuratore gli importi da questi anticipati.

9. Disposizioni generali

9.1 Durata dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'assicurazione ha la durata di due anni, come indicato nel frontespizio di polizza.

Il Contraente si impegna a comunicare all'Assicuratore entro il 01/10/2020:

- Eventuale variazione nel numero degli Assicurati che prefigurino un numero complessivo inferiore a 3.000 soggetti;
- Eventuale variazione nelle Attività professionali dell'Assicurato.

L'Assicuratore, ricevute tali informazioni e valutati gli ulteriori elementi sopra indicati, si riserva di comunicare al Contraente le nuove condizioni tecniche e/o



economiche proposte, nonché si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto.

L'Assicuratore dovrà comunicare entro e non oltre il 01/11/2020 eventuali variazioni e/o la volontà di recedere dal Contratto.

Il Contraente avrà la facoltà di accettare o meno le nuove condizioni tecniche e/o economiche proposte dall'Assicuratore, con decorrenza 01/12/2019.

In caso di mancata accettazione delle stesse il contratto si intende risolto in data 01/12/2020.

L'Assicuratore nel caso in cui la polizza preveda una *Loss Ratio* superiore al 90% (per *Loss Ratio* si intende la percentuale risultante dal rapporto tra il totale dei *Sinistri* pagati e a riserva, al netto delle franchigie e il totale dei *Premi* pagati, al netto delle imposte nel periodo 01/12/2019 – 01/10/2020) si riserva di proporre - entro e non oltre il 01/10/2020 - al *Contraente* eventuali nuove condizioni tecniche e/o economiche, nonché si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto.

Il *Contraente* avrà la facoltà di accettare o meno le nuove condizioni tecniche e/o economiche proposte dall'Assicuratore, con decorrenza 01/12/2020.

In caso di mancata accettazione delle stesse il contratto si intende risolto in data 01/12/2020.

- 9.2 Inizio e termine della garanzia (principio "claims made") **La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli Assicurati e (ii) comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo di validità della polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti già denunciati ad altro assicuratore.**
- 9.3 Ripartizione del danno Nel caso in cui una qualsiasi *Richiesta di risarcimento* coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il *Massimale*), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun *Assicurato* e l'*Assicuratore*, in proporzione ai rispettivi interessi.
- 9.4 Altre assicurazioni Salvo diversa disposizione di legge, l'assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al *Massimale*. **Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della XL Catlin, la massima somma risarcibile da XL Catlin in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato.** Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il *Massimale* della presente polizza. La presente polizza non coprirà i *Costi di difesa* traenti origine da una *Richiesta di risarcimento* laddove un'altra polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale *Richiesta di risarcimento*.
- 9.5 Cessione del contratto e La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'*Assicuratore*.

v.5_01.19

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, Dublin, 2 D02 VK30, Irlanda, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS, sede secondaria in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 8, 20154 Milano.



	modifiche	Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità
9.6	Definizioni	<p>I termini in <i>corsivo</i> e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel frontespizio di polizza o nella sezione 3. <i>Definizioni: Il significato dei termini in corsivo.</i></p> <p>I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente polizza hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente polizza sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto.</p>
9.7	Ambito di applicazione territoriale	la presente polizza si applicherà a qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata nei confronti di qualsiasi <i>Assicurato</i> nell'ambito territoriale indicato nel punto 8 del frontespizio di polizza laddove consentito dalla legge e fatta salva l'Esclusione 4.16 U.S.A./Canada.
9.8	Legge applicabile e Foro competente	la presente polizza é regolamentata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e/o ad esso connesse, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano, anche in deroga a fori alternativi e/o concorrenti .
9.9	Clausola broker	<p>Qualora la polizza sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) (nel seguito "Il Broker"), con la sottoscrizione della presente polizza, l'Assicurato prende atto e accetta quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ogni comunicazione da BLUE Underwriting s.r.l. al Broker si considererà effettuata all'Assicurato;2) Ogni comunicazione a BLUE Underwriting s.r.l. dal Broker si considererà effettuata dall'Assicurato;3) Ogni comunicazione da BLUE Underwriting s.r.l. al Broker e/o all'Assicurato si considererà effettuata dagli Assicuratori;4) Ogni comunicazione a BLUE Underwriting s.r.l. dal Broker e/o dall'Assicurato si considererà effettuata agli Assicuratori.
9.11	Sanzioni (Sanctions Clause)	<p>Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.</p> <p>L'Assicuratore non sarà pertanto tenuto a prestare copertura né sarà tenuto al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.</p>



LA SOCIETA'

XL Catlin Services SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
in nome e per conto di XL Insurance Company SE

Roberto Di Felice

IL CONTRAENTE

MM

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il *Contraente* dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli *Assicurati*, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:

- 1. **Garanzie: Cosa copriamo**
- 2. **Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura**
- 3. **Definizioni : Il significato dei termini in corsivo** -
in particolare le definizioni di:
 - *Azioni dolose/fraudolente del Dipendente/Collaboratore*
 - *Collaboratore*
 - *Dipendente*
 - *Documenti*
 - *Errore professionale*
 - *Perdite pecuniarie*
 - *Terzi*
 - *Violazione dei diritti di proprietà intellettuale*
- 4. **Esclusioni:**
 - 4.1 *Antitrust*
 - 4.2 *Atti dolosi, fraudolenti, disonesti*
 - 4.3 *Brevetti*
 - 4.4 *Danno alla persona /Danno a cose*
 - 4.5 *Fusioni e acquisizioni*
 - 4.6 *Guerra/terrorismo*
 - 4.7 *Gestione di polizze e servizi finanziari*
 - 4.8 *Impiego / discriminazione*
 - 4.9 *Infrastrutture*
 - 4.10 *Inquinamento*
 - 4.11 *Insolvenza*
 - 4.12 *Materiale Internet fuori dal controllo dell'Assicurato*
 - 4.13 *Responsabilità contrattuale*
 - 4.14 *Richieste di risarcimento/circostanze pregresse*
 - 4.15 *Valutazione preventiva dei costi*
 - 4.16 *U.S.A. / Canada*
 -
 - 4.17 *Errato funzionamento piattaforma Crop News*
- 5. **Richieste di risarcimento: come e quando notificarle**
- 5.1 *Notifica di Richieste di risarcimento*
- 5.2 *Richieste di risarcimento correlate*
- 5.3 *Circostanze*
- 5.4 *Richieste di risarcimento fraudolente*
- 6. **Gestione della difesa**
 - 6.1 *Difesa*
 - 6.2 *Anticipo dei costi*
 - 6.3 *Consenso dell'Assicuratore*
 - 6.4 *Consenso dell'Assicurato*
 - 6.5 *Cooperazione*
 - 6.6 *Surrogazione*
- 7. **Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti**
- 8. **Massimale e Franchigia**
- 9. **Disposizioni generali:**
 - 9.1 *Durata dell'Assicurazione*
 - 9.2 *Inizio e termine della garanzia (principio claims made)*
 - 9.3 *Ripartizione del danno*
 - 9.4 *Altre assicurazioni*
 - 9.5 *Cessione del contratto e modifiche*
 - 9.6 *Definizioni*
 - 9.7 *Ambito di applicazione*
 - 9.8 *Legge applicabile*
 - 9.9 *Clausola broker*
 - 9.10 *Sanzioni (Sanctions Clause)*
- 10. **Condizioni aggiuntive:**
 - 10.1 *Responsabilità civile verso Terzi (RCT) – Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio*

Allegato n.1 – Formazione e regolazione del premio

IL CONTRAENTE

MM

v.5_01.19



10. Condizioni Aggiuntive

10.1 Responsabilità civile verso Terzi (RCT) - CONDUZIONE DEI LOCALI ADIBITI A USO UFFICIO

A parziale deroga di quanto previsto al punto 4.4 *Esclusioni – Danno alla persona / Danno a cose*, la garanzia s'intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato - ai sensi di legge - per danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i clienti, durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dei locali adibiti a uso ufficio e dipendenze incluse le attrezzature ivi esistenti.

L'assicurazione - sempre e solo esclusivamente in relazione alla conduzione dei locali adibiti a uso ufficio - vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere e s'intende estesa alla responsabilità civile personale dei Dipendenti e Collaboratori dell'Assicurato (così come definiti in polizza).

Questa specifica estensione di garanzia s'intende prestata fino a concorrenza di € 500.000,00 per sinistro/anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose e/o animali di loro proprietà, con applicazione di una franchigia fissa e assoluta pari a € 2.500,00 per sinistro.

Fermo quant'altro previsto, e non sopra derogato, dalla Sezione 4 di polizza - Esclusioni - si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni:

- a) a opere edili in costruzione e a cose sulle cui si eseguano lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- b) conseguenti a omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, e derivanti da gelo, da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- g) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto;
- h) da detenzione e impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati e usati;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- j) da furto;
- k) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- l) derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- m) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- n) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- o) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- p) direttamente o indirettamente (esclusivamente o parzialmente) connessi, risultanti, conseguenti o in un qualsiasi modo riconducibili all'amianto/asbesto, nonché a qualsiasi materiale contenente, in qualsiasi forma o quantità, amianto/asbesto
- q) connessi direttamente o indirettamente alla generazione di Campi Elettromagnetici (EMF);

Si prende esplicitamente atto fra le parti che la presente Condizione Aggiuntiva s'intende valida e operante unicamente a condizione che i locali oggetto dell'estensione di copertura siano esclusivamente adibiti a uso ufficio e che non venga svolta all'interno alcuna attività diversa da quella descritta e prevista al punto 3. di cui al frontespizio di polizza.

LA SOCIETA'

XL Catlin Services SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
in nome e per conto di XL Insurance Company SE

IL CONTRAENTE